Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. **1182**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Montesanto n. 42 in Cosenza.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Montesanto n. 42 in Cosenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. **1183**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fra Salimbene », piazzale Santa Fiora in Parma.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fra Salimbene », piazzale Santa Fiora, in Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. **1184**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Parmigianino » di Parma.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Parmigianino » di Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. **1185**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pozzuoli (Napoli).

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pozzuoli (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. **1186**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Catania.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. **1187**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale 1° nucleo di Piacenza, via X Giugno.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale 1° nucleo di Piacenza, via X Giugno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. **1188**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « V. Civerchio » di Crema ad accettare una donazione.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « V Civerchio » di Crema, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 125.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un annuo premio di studio intitolato al nome del prof. Gino Crotti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1189.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « F. Pacini » di Pistoia ad accettare una donazione.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « F. Pacini » di Pistoia, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 42.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato « Tenente dott Jacopo Barbi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 176.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le corse al trotto, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 177.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Gerosolimitano, in Buccino (Salerno).

N. 177 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Gerosolimitano, in Buccino (Salerno) e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare alcune donazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali del tronco stradale che allaccia la frazione di Boscochiaro del comune di Cavarzere alla provinciale Cavarzere-Chioggia, in provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 11 aprile 1951, n. 6117, con la quale la Deputazione provinciale di Venezia ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, del tronco stradale che allaccia la frazione di Boscochiaro del comune di Cavarzere alla provinciale Cavarzere-Chioggia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2110;

Considerato che il tronco stradale di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificato fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il tronco stradale che allaccia la frazione di Boscochiaro del comune di Cavarzere alla provinciale Cavarzere-Chioggia, in provincia di Venezia, è classificato provinciale ed incluso nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 26

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo alla nomina del dott. Michelangelo De Palma a membro della Commissione centrale suddetta quale rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Vista la nota del 19 novembre 1953, n. 19708, con la quale la predetta Confederazione comunica che il dottor De Palma ha rinunciato all'incarico affidatogli come da sua lettera del 19 novembre 1953;

Vista la nuova designazione fatta dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana nella persona del dott Giuseppe Misserville in sostituzione del dottor Michelangelo De Palma dimissionario;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura il dottor Giuseppe Misserville quale rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione del dott. Michelangelo De Palma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1954
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 185

(2195)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1954.

Misura del contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere alle ditte titolari di concessione speciale per la coltivazione del tabacco sull'importo dei prodotti in colli del raccolto del 1953.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere sull'importo dovuto alle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1953 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli od esportati, è stabilito nella misura del cinque per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1954
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 212. — TAFURI

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 3196 in data 6 febbraio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Papa Achille, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con il dott. Clarizia Raffaele, funzionario della medesima Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Papa Achille è sostituito con il dott. Clarizia Raffaele, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Benevento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Atteso che l'Amministrazione provinciale di Benevento ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti previste dalla predetta legge;

Decreta:

E' istituita a Benevento la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 10 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori di Rolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa muratori di Rolo, in data 13 dicembre 1953, relativa allo scioglimento anticipato dell'ente ed alla nomina dei liquidatori;

Vista l'istanza 17 febbraio 1954, con la quale i suddetti liquidatori richiedono la sostituzione della procedura della liquidazione volontaria con quella della liquidazione coatta amministrativa, dato lo stato d'insolvenza dell'ente;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa in data 17 marzo 1954, da cui emerge che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti e trovasi con sequestri e procedimenti giudiziari in corso;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa muratori di Rolo, costituita con atto 10 settembre 1945 del notaio Giuseppe Veneri e già posta in liquidazione volontaria con deliberazione dell'assemblea dei soci 13 dicembre 1953, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Di Gianci Francesco è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 20 settembre 1953 dal direttore di ragioneria Puzziello Raffaele (grado 9° del ruolo del personale di gruppo *B* quadro normale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), avverso il decreto Ministeriale 27 febbraio 1953 concernente promozioni al grado 8° del predetto ruolo.

(2248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

CAMBI VALUTARI (Esportazione)
Cambi di chiusura del 12 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	633,50
» Firenze	624,80	631 —
» Genova	624,80	634 —
» Milano	624,79	633,75
» Napoli	624,80	633,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,77	634 —
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	632,50

Media dei titoli del 12 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,375
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi del 12 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,78
1 dollaro canadese » 633,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,38

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 130 sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 130 sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, suddivisi come segue:

1ª Categoria (Costruzioni aeronautiche ed edilizie):	
da adibire al Servizio costruzioni aeronautiche	n. 24
da adibire al Servizio costruzioni edilizie	» 25
da adibire al Servizio radioelettrico	» 25
da adibire al Servizio armamento	» 12
2ª Categoria (assistenti di meteorologia)	» 44
	n. 130

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

b) se aspiranti alla 1ª categoria, siano in possesso:

del diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, del diploma di geometra, del diploma di perito agrario, del diploma di maturità artistica, del diploma di maturità classica o scientifica;

se aspiranti alla 2ª categoria, siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, del diploma di Istituto tecnico nautico;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata ovvero un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi; nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro invece che hanno già subito la

visita medica di leva e sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200, su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente. Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciato dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammessa la presentazione della domanda per entrambe le categorie di cui all'art. 1, ma esclusivamente per l'una o per l'altra di esse, come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione, composta da un presidente, sei membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione:

per la 1ª categoria, i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

per la 2ª categoria, i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici.

Gli eventuali posti che dovessero rimanere scoperti dopo l'assegnazione delle precedenze, saranno conferiti in relazione alle necessità di servizio, e saranno prescelti, a giudizio insindacabile della Commissione ed a prescindere dalla votazione conseguita dagli aspiranti negli esami di diploma e dagli altri titoli eventualmente presentati, i candidati in possesso dei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni a cui gli ammessi al corso saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Fermi restando i criteri suesposti, la graduatoria degli ammessi al corso verrà determinata dalla media dei voti riportati negli esami di diploma espressi in centesimi a cui saranno aggiunti

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato e ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera a) del presente articolo).

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno, in ogni caso, la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso avranno luogo gli esami. Il corso avrà la durata presumibile di mesi sei, escluso il periodo degli esami, e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze.

Gli allievi che supereranno detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superati gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva, nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare, i quali aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6), del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere i 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 399. — RAPISARDA

(2236)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 36 sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato. Il numero dei posti per gli allievi di detto concorso è fissato in n. 36.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

b) siano in possesso di laurea in giurisprudenza, di laurea in scienze economiche e commerciali o titolo di studio equipollente e riconosciuto tale dal Ministero della pubblica istruzione;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile di esso oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Nel documento dovrà figurare il punto di laurea conseguito;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro che invece hanno subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200, su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciato dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque momento il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto di rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione, composta da un presidente, quattro membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dal voto di laurea al quale saranno aggiunti:

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato, ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera *a)* del presente articolo).

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 20 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 1. — RAPISARDA

(2237)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 1° aprile 1954).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 4 (quattro) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(2047)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo comunale di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 13674 Div. 3ª san. in data 15 agosto 1953, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo comunale di Terni;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice sulla base delle designazioni di rito acquisite in atti;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937 di esecuzione all'art. 302 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo comunale di Terni è così costituita:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Trillo dott. Angelo, medico provinciale;
Tommasi prof. dott. Vittorio, docente in clinica dermosifilopatica;
Madruzza prof. dott. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologia;
Galassi prof. dott. Carlo, rappresentante dell'Ordine dei medici di Terni.

Segretario:
Pandolfini dott. Salvatore, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli esami si svolgeranno in Roma, presso l'Istituto dermosifilopatico ospedaliero di Santa Maria e San Gallicano.

Terni, addì 12 marzo 1954

Il prefetto: CIGLIESE

(2249)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.